

Roma, 19 gennaio 2018

Prot. n. 167/Studi

Alle **Associazioni Territoriali A.G.C.I.**

Alle **Associazioni Nazionali di Settore A.G.C.I.**

e p.c. Ai **Revisori A.G.C.I.**

Trasmissione via e-mail

Circolare n. 5/2018

OGGETTO: REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRESTITO SOCIALE

La Legge di Bilancio 2018, recentemente entrata in vigore, interviene sulla normativa concernente il **prestito sociale** nelle cooperative, materia sulla quale nei mesi scorsi intensa è stata l'interlocuzione tra il Governo e l'Alleanza delle Cooperative Italiane nell'intento di **salvaguardare questo peculiare e fondamentale istituto della Cooperazione, garantendo al contempo ai soci più efficaci tutele** rispetto a scelte e comportamenti che possano pregiudicare i risparmi immessi nell'impresa.

L'articolo 1, commi 238 e seguenti, statuisce innanzitutto che **i finanziamenti dei soci alla cooperativa devono essere strettamente finalizzati al perseguimento dell'oggetto e dello scopo sociale**, con esclusione di operazioni estranee all'attività propria della stessa.

Altrettanta rilevanza assume la nuova previsione secondo cui **non si applica** in questa fattispecie l'**articolo 2467** del Codice civile: ne discende che **il rimborso delle somme raccolte attraverso il prestito sociale non può essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.**

Con il comma 240, il **CICR** (*Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio*), integrato da un rappresentante della Banca d'Italia ai sensi del successivo comma 243, viene delegato ad adottare, entro sei mesi, **apposita delibera** con cui si definiscano i **limiti alla raccolta** e le relative **forme di garanzia**, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) *prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;*



- b) *prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della legge in esame;*
- c) *prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;*
- d) *definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;*
- e) *definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.*

Vi sono poi **provvedimenti attuativi riservati alla competenza del Ministero dello Sviluppo Economico**, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione della sopra richiamata delibera del CICR, per **definire le forme e le modalità di controllo e monitoraggio in ordine all'adeguamento ed al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate** alla lettera c). A questo proposito, attraverso l'integrazione dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo n. 220/2002, con la lettera b-bis), l'attività di vigilanza in capo allo stesso MISE viene estesa all'**accertamento dell'osservanza delle nuove disposizioni in tema di prestito sociale**.

Molti cordiali saluti.

Il Direttore

Filippo Turi

La Responsabile Ufficio Studi

Silvia Rimondi